



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio del Capo del Dipartimento



GDAP-0208533-2008

PU-GDAP-1a00-17/08/2008-0208533-2008

Roma,

Ai Sig Provveditori Regionali  
Loro Sedi

OGGETTO: Misura alternativa delle espulsione per detenuti extracomunitari

Il crescente sovraffollamento delle strutture penitenziarie, venutosi a determinare dopo l'attuazione della legge di indulto, impone a questa Amministrazione di attivare tutti gli strumenti previsti dall'attuale quadro normativo per fare fronte alla esigenza di recuperare spazi di detenzione.

E' noto come l'aumento del numero dei detenuti stranieri costituisce un importante fattore di aggravio per l'ordinaria funzionalità del sistema penitenziario, per la carenza di risorse da dedicare alle specifiche esigenze, per i brevi periodi di permanenza, per la difficoltà di accesso alle tradizionali misure alternative.

Atteso quanto sopra appare indispensabile incrementare il grado di attuazione della disposizione contenuta nell'art. 16 del t.u. sugli extracomunitari ( D. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 ) come mod. dall' 15 della legge n. 189/2002. Tale norma prevede l'applicazione della misura alternativa dell'espulsione per i detenuti extracomunitari che debbano

scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni. La disposizione attribuisce al magistrato di sorveglianza un potere di attivazione di ufficio finalizzato alla verifica dei presupposti per l'emissione del decreto di espulsione. Mentre nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge, l'espulsione risulta avere trovato una sia pur limitata attuazione, negli ultimi due anni, probabilmente anche a causa dell'indulto, è stata applicata in misura gran lunga inferiore ai detenuti extracomunitari che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

Al fine di agevolare il più possibile le decisioni del tribunale di sorveglianza dovranno essere date indicazioni alle direzioni degli istituti di verificare, almeno con cadenza trimestrale il numero dei detenuti extracomunitari ai quali è possibile applicare la misura alternativa dell'espulsione prevista dalla norma sopraindicata.

A tale scopo gli uffici matricola degli istituti penitenziari procederanno alla formazione di specifici elenchi, relativi ai detenuti che si trovino nella condizione che consenta l'espulsione, che saranno trasmessi poi al competente magistrato di sorveglianza ed alle questure affinché si proceda alla verifica della corretta identificazione del detenuto, al reperimento dei documenti di viaggio, ed all'accertamento delle eventuali cause ostative all'espulsione. In tal modo l'istruttoria svolta potrà consentire al magistrato di sorveglianza di provvedere sull'espulsione senza ulteriori adempimenti, e di avere costantemente un quadro completo sul numero delle persone per le quali potrebbe essere applicabile la predetta misura.

Con la stessa cadenza trimestrale saranno comunicate, alla direzione generale dei detenuti e del trattamento ed alla direzione generale per l'esecuzione penale esterna, tutte le iniziative intraprese secondo le disposizioni sopra dettate, nonché il prospetto contenente il numero di detenuti inseriti negli elenchi, ed il numero delle espulsioni effettuate.

Si raccomandano l'adeguata diffusione e l'esatto adempimento delle disposizioni impartite.

Il Capo del Dipartimento

Ettore Ferrara

